

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 3 Luglio 2006 N. 17**

**Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) pag. 500**

**LEGGE REGIONALE 14 Luglio 2006 N. 18**

**Calendario venatorio regionale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni ed integrazioni.**

**pag. 509**

**TESTO COORDINATO DELLE NORME PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI**

**pag. 519**

## **LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2006 N. 17**

**Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1)**

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina le modalità di individuazione e gli interventi a sostegno dei distretti industriali e delle filiere produttive.
2. La Regione Liguria, per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali, favorisce:
  - a) lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale nell'ambito di contesti produttivi individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali;
  - b) lo sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate.
3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono quelli definiti dall'articolo 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.”.

### **Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 2)**

1. L'articolo 2 della l.r. 33/2002 è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 2 (Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali)**

1. La Giunta regionale, sentito il parere del CREL, individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio-economici:
  - a) per i sistemi produttivi locali:
    1. elevata concentrazione di imprese;
    2. diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato;
    3. prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;

b) per i distretti industriali:

1. elevata concentrazione di imprese di produzione;
  2. percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;
  3. prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
  4. specializzazione produttiva nel settore.
2. La Giunta regionale, ogni tre anni, provvede alla verifica e all'eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.
  3. I distretti industriali possono interessare anche aree delle Regioni confinanti, previa intesa con queste ultime."

### **Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 3)**

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 33/2002 è sostituita dalla seguente:

“(Obiettivi dei distretti industriali)”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 33/2002 è sostituito dal seguente:

“2. In particolare, i distretti industriali:

- a) favoriscono la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- b) promuovono la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attività produttive o a servizio delle stesse;
- c) promuovono l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale privilegiando le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale riconosciuti;
- d) promuovono la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, il trasferimento di nuove tecnologie e l'innovazione che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;
- e) promuovono la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;
- f) promuovono la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
- g) promuovono l'accesso delle imprese a finanziamenti pubblici nazionali ed europei;
- h) promuovono le attività di formazione tecnico-professionale e di formazione permanente d'interesse per le imprese del distretto;
- i) promuovono e sostengono i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia;
- l) favoriscono l'integrazione tra imprese al fine di aumentare la dimensione media delle stesse;
- m) promuovono la cooperazione e la sinergia tra distretti per l'attivazione di progetti integrati, con particolare riferimento alle filiere di prodotto;
- n) promuovono la realizzazione di progetti rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.”.

### **Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 4)**

1. L'articolo 4 della l.r. 33/2002 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 4  
(Fondi regionali)”**

1. La Regione costituisce un fondo di rotazione destinato a:
  - a) sostenere progetti di investimento per l'innovazione o l'internazionalizzazione delle imprese;
  - b) sostenere progetti di investimento diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;
  - c) sostenere progetti di insediamento produttivo e di integrazione localizzativa tra imprese;
  - d) sostenere i progetti di filiera di cui all'articolo 7 bis;
  - e) sostenere i distretti tecnologici regionali ai sensi dell'articolo 7 quater, che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;
  - f) acquistare, recuperare e dotare di infrastrutture, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., aree e fabbricati, destinati all'insediamento di imprese aventi sede operativa nell'ambito dei distretti industriali o appartenenti a una filiera produttiva collegata ad una specializzazione produttiva;
  - g) sostenere progetti d'investimento rivolti a favorire l'insediamento di attività produttive che utilizzino sistemi innovativi ambientali;
  - h) sostenere progetti di investimento rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.
  
2. La Regione costituisce altresì un fondo destinato a F.I.L.S.E. S.p.A. per le attività dirette a:
  - a) favorire il coordinamento dell'attività dei distretti;
  - b) effettuare animazione economica, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, a supporto delle attività di distretto mediante anche azioni mirate di accompagnamento e supporto alle aziende;
  - c) assistere le imprese per il monitoraggio sulla formazione e attuazione dei progetti nonché per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.
  
3. I fondi vengono costituiti presso la F.I.L.S.E. S.p.A. con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per quanto riguarda il fondo di rotazione, la deliberazione definisce, in particolare, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni.
  
4. I rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. inerenti la gestione dei fondi e la concessione delle agevolazioni, sono disciplinati da una apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
  
5. I fondi potranno essere implementati con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dalla Giunta Regionale, in via complementare e sussidiaria rispetto alle norme e agevolazioni statali.
  
6. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato."

**Articolo 5  
(Inserimento dell'articolo 4 bis)**

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 33/2002 è inserito il seguente:

**“Articolo 4 bis  
(Agevolazioni per i distretti industriali)”**

1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di distretto di cui all'articolo 8 e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani, delle cooperative e sindacali dei

lavoratori, approva le priorità, i criteri e le modalità attuative per la concessione di agevolazioni per la realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 4, comma 1, da parte dei beneficiari.

2. La Giunta regionale stabilisce, tra l'altro:

- a) le disposizioni dirette a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione a F.I.L.S.E. S.p.A.;
- c) i criteri, tra i quali la crescita dell'occupazione stabile e il rispetto delle norme in materia di lavoro, le modalità e i termini di valutazione ed ammissione dei progetti alle agevolazioni;
- d) la forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili;
- e) le modalità e i termini di concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.;
- f) la quota dei fondi di cui all'articolo 4 da destinare ai singoli interventi;
- g) i casi, le modalità ed i tempi di revoca dei contributi da parte di F.I.L.S.E. S.p.A..

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), le modalità attuative devono altresì stabilire le disposizioni volte a garantire la compatibilità e il coordinamento con le iniziative di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese), nonché i criteri e gli elementi di formazione del prezzo di alienazione alle imprese degli immobili o delle opere realizzate.”.

#### **Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 5)**

1. L'articolo 5 della l.r. 33/2002, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 2003 n. 24, è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 5 (Beneficiari)**

1. Le agevolazioni sono concesse ai seguenti soggetti:

- a) consorzi;
- b) società consortili;
- c) società miste a capitale pubblico privato;
- d) associazioni temporanee e altre forme di cooperazione tra imprese, comunque denominate.

2. Le imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 devono essere in prevalenza di piccola e media dimensione di cui alla vigente normativa e appartenere alla medesima filiera produttiva.

3. La maggioranza delle imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 deve avere sede operativa nel territorio distrettuale ovvero le imprese aventi sede operativa nel territorio del distretto devono partecipare al costo del progetto per una quota più elevata rispetto a quella complessivamente sostenuta dalle imprese aventi sede al di fuori di tale territorio.

4. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la partecipazione di soggetti, pubblici e privati, non aventi sede nel distretto e anche non appartenenti alla medesima filiera produttiva, purché detti soggetti non partecipino al costo del progetto in misura complessivamente superiore a quella sostenuta dai soggetti appartenenti al distretto o alla filiera.”.

#### **Articolo 7 (Abrogazione dell'articolo 6)**

1. L'articolo 6 della l.r. 33/2002, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 24/2003, è abrogato.

**Articolo 8**  
**(Modificazioni all'articolo 7)**

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 33/2002 è sostituita dalla seguente:

“h) svolgere attività di animazione economica e promozione territoriale, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani e delle cooperative o con gli enti locali territoriali;”.

2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 33/2002 è aggiunta la seguente:

“i bis) favorire forme di collaborazione permanenti o durevoli tra le imprese.”.

**Articolo 9**  
**(Inserimento degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies)**

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 33/2002 sono inseriti i seguenti:

**“Articolo 7 bis**  
**(Progetti di filiera)**

1. La Regione promuove, quale strumento di politica industriale, il rafforzamento e lo sviluppo della specializzazione settoriale delle imprese per conseguire una maggior efficienza di filiera produttiva.

2. A tal fine la Regione concede agevolazioni alle imprese associate, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, aventi sede operativa nel territorio regionale e operanti nei settori di attività corrispondenti alle specializzazioni produttive distrettuali individuate sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, che presentino progetti di filiera. Le agevolazioni possono essere concesse anche a progetti che comprendano attività complementari rispetto a quelle corrispondenti alle specializzazioni produttive.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, degli industriali, degli artigiani e delle cooperative, maggiormente rappresentative a livello regionale con propria deliberazione, definisce:

- a) i criteri per la concessione delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.;
- b) le caratteristiche dei progetti;
- c) la percentuale di risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo 4 riservate ai progetti di filiera regionale;
- d) le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione;
- e) la forma e l'entità delle agevolazioni concedibili.

**Articolo 7 ter**  
**(Distretti tecnologici regionali)**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge si intendono per distretti tecnologici regionali le società costituite da imprese, enti e centri di ricerca, università, finalizzate ad attività di ricerca, sviluppo pre-competitivo, trasferimento di tecnologie, innovazione di processo e di prodotto, internazionalizzazione del mercato. Possono altresì partecipare enti pubblici e società da loro controllate, con la finalità di favorire lo sviluppo dell'attività dei distretti tecnologici nel territorio.

**Articolo 7 quater**  
**(Agevolazioni per i distretti tecnologici regionali)**

1. I distretti tecnologici regionali possono beneficiare di cofinanziamenti direttamente a carico della presente legge, qualora tali distretti siano oggetto della programmazione comunitaria o della programmazione negoziata.

2. I criteri e le modalità di concessione dei cofinanziamenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

**Articolo 7 quinquies  
(Forme di collaborazione)**

1. La Regione e FI.L.S.E. S.p.A. possono avvalersi degli enti strumentali e delle società da loro controllate e partecipate per lo sviluppo degli investimenti nei distretti e nelle relative filiere produttive, con particolare riguardo, tra l'altro, ai settori della ricerca, del lavoro, dell'informatica, dell'energia, dell'ambiente, dell'accesso al credito, dell'internazionalizzazione, nonché per la integrazione localizzata delle imprese attraverso le società di promozione e sviluppo esistenti sul territorio.
2. Per favorire lo sviluppo dei distretti industriali la Regione può stipulare accordi di collaborazione con le società partecipate dalle Amministrazioni provinciali e comunali.”.

**Articolo 10  
(Modificazioni all'articolo 8)**

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 33/2002, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 24/2003, è aggiunta la seguente:

“e bis) un rappresentante della Provincia territorialmente competente.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 33/2002, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 24/2003, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica la cui organizzazione e il funzionamento sono assicurate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, o dall'Autorità Portuale eventualmente rappresentata nel Comitato.”.

**Articolo 11  
(Modificazioni all'articolo 9)**

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 33/2002 è sostituito dal seguente:

“2. In particolare, il Comitato:

- a) favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- b) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
- c) promuove la realizzazione di progetti comuni tra le imprese dei distretti;
- d) individua la necessità di progetti infrastrutturali e se ne fa promotore presso gli enti competenti;
- e) esprime un parere sui progetti di cui all'articolo 7.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 33/2002, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I comitati possono proporre alla Giunta regionale l'aggregazione dei distretti industriali finalizzata:

- a) al perseguimento di obiettivi comuni;
- b) al miglioramento della capacità di innovazione e della competitività;
- c) allo sviluppo di competenze integrate.”.



**Articolo 12**  
**(Sostituzione dell'articolo 11)**

1. L'articolo 11 della l.r. 33/2002 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 11**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2006:

Stato di previsione dell'entrata

- aumento di euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all' U.P.B.3.3.3.” recuperi e rimborsi di natura diversa”;

Stato di previsione della spesa

- utilizzo di quota pari a euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 18.107 “fondo speciale di parte corrente”;
- utilizzo di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 18.207 “fondo speciale di conto capitale”;
- iscrizione di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.101 “spese connesse allo sviluppo dell'industria e delle piccole e medie imprese”;
- iscrizione di euro 4.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201” interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

**Articolo 13**  
**(Norma transitoria)**

1. Sono fatti salvi gli effetti della legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) come modificata dalla legge regionale 3 ottobre 2003 n. 24 (modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 33) relativamente alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le risorse finanziarie regionali di cui alla l.r. 33/2002 non utilizzate da F.I.L.S.E. S.p.A., affluiscono all'entrata del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17**  
**DEL 3 LUGLIO 2006**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la let-*

tura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 21 in data 7 aprile 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 aprile 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 179;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio, ed alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 25, primo comma, in data 12 aprile 2006;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 29 maggio 2006;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 14 giugno 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 27 giugno 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 3 agosto 2006.

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Ubaldo Benvenuti)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*da tempo l'attenzione del soggetto pubblico è rivolta allo sviluppo locale e all'analisi territoriale quali coordinate significative di un'efficace azione di governo dello sviluppo economico-sociale.*

*Se la legislazione italiana sui distretti industriali dei primi anni Novanta, affidava alle Regioni il compito del riconoscimento delle aree distrettuali e dell'avvio di politiche di sostegno a tali economie, la Regione Liguria con la legge regionale n. 33 del 2002 ha innovato la materia, adottando una disciplina degli interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali dettando, altresì, le regole per una individuazione degli stessi.*

*Da un primo bilancio sui primi due anni di operatività della nuova disciplina appare evidente che i distretti liguri stentano a decollare, per problematiche che paiono in parte legate alle caratteristiche intrinseche delle imprese appartenenti in tali sistemi, in parte legate alla impostazione data alle politiche pubbliche di regolamentazione e sostegno degli stessi sulla base di quanto previsto dalla citata l.r. 33/2002. A 4 quattro anni di distanza quella legge appare arretrata, superata e inefficace.*

*Per superare tali difficoltà ed agevolare la fase di avvio dei distretti, anche a fronte di un contesto internazionale sempre più competitivo, risulta necessaria un'evoluzione che tenda al superamento della frammentazione che caratterizza le piccole e medie imprese, sviluppando collegamenti a rete, anche con imprese esterne allo stesso distretto, favorendo percorsi innovativi di processo e di prodotto, nonché sviluppando e rafforzando le filiere produttive in cui è e può essere articolata l'attività delle imprese.*

*Le modifiche introdotte alla legge regionale 33/2002 dal presente disegno di legge, pur lasciando inalterata la procedura e la metodologia per il riconoscimento e la mappatura delle specializzazioni produttive, sono incentrate su una maggiore liberalizzazione e semplificazione delle modalità di intervento, al fine di potenziare il ruolo propulsivo degli organismi distrettuali e l'incisività degli strumenti di intervento.*

*Le principali innovazioni introdotte dal presente disegno di legge a questi fini riguardano:*

1. *l'introduzione del concetto di filiera produttiva, quale elemento essenziale per lo sviluppo dell'integrazione produttiva e delle reti di imprese, definite come: "un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate";*
2. *una puntuale definizione degli obiettivi dei distretti industriali (articolo 3) e delle competenze affidate ai Comitati di distretto (articolo 11), con accentuazione del ruolo propulsivo e di raccordo dell'attività dei differenti attori locali;*
3. *la previsione di fondi unici appositamente costituiti presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (articolo 4) ed espressamente dedicati a sostenere progetti finalizzati all'innovazione, all'in-*

*ternazionalizzazione, all'integrazione e aggregazione produttiva delle imprese, al coordinamento interdistrettuale, all'animazione economica, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria;*

4. *l'ampliamento sotto il profilo giuridico, economico e territoriale dei soggetti beneficiari in modo del tutto funzionale allo sviluppo dell'integrazione e aggregazione produttiva delle imprese nonché al rafforzamento competitivo delle stesse, con la previsione della possibilità di partecipazione di soggetti esterni al distretto anche non appartenenti alla medesima filiera produttiva;*
5. *a completamento delle misure sopra elencate è stata inoltre introdotta la figura del Distretto tecnologico regionale, intendendo per tale: una società costituita da imprese, enti e centri di ricerca, Università, finalizzata ad attività di ricerca, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico, sviluppo di innovazioni di processo e di prodotto, internazionalizzazione del mercato.*

*Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che la presente proposta di legge possa essere suffragata da unanimi consensi.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Gabriele Saldo)*

*Il disegno di legge n. 179, a favore dei distretti industriali, potrebbe essere un punto di partenza importante per il rilancio e la tutela della nostra economia territoriale.*

*Al momento, tuttavia, non possiamo non rilevare che l'attuale disegno di legge, pur non essendo negativo nella sua impostazione, è mediocre e non affronta in modo approfondito alcuni punti focali e tecnici.*

*In particolare, preme sottolineare come la definizione di "distretto" adottata dal DDL 179 non dia esplicito risalto al patrimonio locale. Ciò non vuol dire privilegiare un atteggiamento protezionistico, di chiusura o di esclusione di altre realtà dalle risorse, ma, anzi, significa incentivare lo sviluppo proprio delle nostre risorse locali, che sono concentrate in realtà territoriali ben identificate.*

*I distretti hanno una dimensione territoriale ben precisa e, pertanto, riteniamo che una loro più rappresentativa definizione dovrebbe tenerne necessariamente conto, come la seguente, per cui i distretti sono "un soggetto economico e sociale, caratterizzato da un patrimonio territoriale omogeneo, che dà luogo a vantaggi competitivi in termini di particolari specializzazioni produttive e di sviluppo".*

*Sempre per quanto concerne l'analisi del DDL, oggi all'esame del Consiglio, dobbiamo rimarcare che avremmo auspicato il coinvolgimento delle imprese nel comitato di distretto. Probabilmente in sede di commissione è stata fraintesa la nostra proposta: il comitato non è, né deve essere, la replica di luoghi di confronto che già esistono, e già deputati a funzioni o istituzionali o sindacali.*

*Bisogna, invece, considerare che la maggioranza di imprenditori nel comitato di distretto ha senso, posto che gli imprenditori sono gli interlocutori più naturali, e interessati all'effettivo buon funzionamento del distretto, perché sono i soggetti che decidono le strategie di mercato delle aziende, in grado di decidere dove le vogliono portare, e di stabilire e capire come proseguire seguendo una linea comune, più vantaggiosa per tutta la filiera coinvolta.*

*Non dobbiamo dimenticare che il DDL in questione non dovrebbe essere un provvedimento di politica generica per le piccole imprese, che disperde inutilmente risorse o avvantaggia sostanzialmente le grandi aziende, ma un provvedimento che si rivolge a quelle -fondamentali per il territorio locale- "comunità produttive" distretti industriali.*

*E' pertanto importante che sia prevista una compiuta armonizzazione con la normativa statale, al fine di evitare di finanziare con le poche risorse disponibili situazioni già in maniera similare finanziate dallo Stato. (anche se magari lo Stato attua il finanziamento tramite l'utilizzo di strumenti fiscali, per esempio)*

*Altresì importante, secondo noi, è l'istituzione di un osservatorio o, comunque la realizzazione, anche attraverso un soggetto esistente, di un monitoraggio permanente dei distretti. Ciò al fine di osservarne lo sviluppo (o la eventuale crisi) che hanno, e non solo quanti investimenti, e di che tipo, la legge finanzia.*

*Ci preme anche sottolineare la problematica sollevata dal settore agroalimentare, in termini di filiera. Tale settore era rimasto escluso dalla precedente definizione e dalla normativa dei distretti.*

*Il problema, sempre aperto, è la difficoltà di ricomprendere la filiera agroalimentare nei distretti a mente dei parametri CEE, perché per alcuni aspetti -ad esempio produttivo- ricadendo nel PSR, restano esclusi dal*

*distretto e dalle possibilità di accedere a finanziamenti. Il problema rimane però per l'aspetto trasformativo, che l'attuale DDL non sembra avere risolto.*

*Concludendo, i distretti industriali sono la colonna portante del made in Italy, e a loro si deve la capacità di tenuta del nostro export, anche a livello locale.*

*Pertanto, i distretti industriali non devono essere considerati un accozzo di piccole imprese senza futuro, ma delle comunità produttive da aiutare a svilupparsi e a progredire unite, anche al fine di arginare le difficoltà congiunturali, economiche e di concorrenza che le imprese oggi si trovano ad affrontare.*

*Siamo parzialmente soddisfatti dall'attuale DDL 179, pur lamentando che molti degli emendamenti da noi presentati siano stati disattesi, poiché avrebbero contribuito a quella impostazione dei distretti, a cui abbiamo accennato sopra, maggiormente rappresentativa della loro realtà.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 2002 parte I n. 12,*
- *La legge 5 ottobre 1991 n. 317 è pubblicata nella G.U. 5 ottobre 1991 n. 317;*

*Nota all'articolo 4*

- *La legge 27 dicembre 2002 n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002 n. 305 Supplemento Ordinario;*

*Nota all'articolo 6*

- *La legge regionale 3 ottobre 2003 n. 24 è pubblicata nel B.U. 22 ottobre 2003 I parte n. 13.*

*Nota all'articolo 5*

- *La legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 è pubblicata nel B.U. 24 agosto 1994 n. 19.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato – Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2006 N. 18**

**Calendario venatorio regionale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni ed integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
promulga

la seguente legge regionale:

### **CAPO I**

### **CALENDARIO VENATORIO**

**Articolo 1**  
**(Caccia programmata)**

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

- nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
- nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E).

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento;

3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui al punto A) sono cacciabili le seguenti specie:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: quaglia, tortora, merlo;

3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

- 4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

**Caccia alla volpe:**

è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

**Caccia alla pernice rossa ed alla starna:**

per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

**Caccia al fagiano di monte:**

le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

**C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:**

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

**D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:**

- 1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- 2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di eventuali piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.

E' altresì conferito alle Province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005 n. 248 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

**E) Zona delle Alpi:**

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

**F) Orario di caccia:**

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può termi-

nare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto al punto 3 della lettera A del presente comma:

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

G) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

H) Allenamento cani:

- 1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;
- 2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1).

I) Carniere massimo giornaliero:

Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

1) Selvaggina stanziale:

fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

fagiano di monte: 1 capo.

2) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di:

- colombaccio: 10 capi;

- beccaccia: 3 capi;

- beccaccino: 2 capi;

- germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

- alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

E' consentito, oltre a quanto previsto dai punti 1 e 2, il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;

L) Carniere massimo stagionale:

Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- beccaccia 20 capi;
  - fagiano 20 capi;
  - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.
2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al comma 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
  3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32, comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29). Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.

#### **Articolo 2 (Limitazioni all'attività venatoria)**

1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

#### **Articolo 3 (Tesserino per l'esercizio venatorio)**

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere compilato a cura del cacciatore come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994, e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre il 15 di ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

### **CAPO II**

#### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994 N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)**

#### **Articolo 4 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994)**



1. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, propone al Consiglio regionale l'approvazione del Calendario venatorio regionale che ha validità biennale.

Ogni anno, entro il 31 maggio, la Giunta regionale, sentito l'INFS e la Commissione faunistico-venatoria relaziona alla competente Commissione consiliare che valuta la necessità di eventuali modifiche al calendario venatorio in vigore. In tal caso la Giunta propone al Consiglio regionale un conseguente provvedimento.

La Regione approva annualmente il tesserino relativo all'intera stagione venatoria."

#### **Articolo 5 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 29/1994)**

1. Il comma 8 dell'articolo 40 della l.r. 29/1994 è sostituito dal seguente:

"8. Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute. A tale scopo la Regione coordina la predisposizione di testi di studio uniformi per tutte le Province."

### **CAPO III**

#### **NORME GENERALI**

##### **Articolo 6 (Vigilanza)**

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994.

##### **Articolo 7 (Sanzioni)**

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994.

##### **Articolo 8 (Norme finali e transitorie)**

1. Il presente calendario ha validità per le stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008.

2. Si approva il tesserino venatorio regionale valido per la sola stagione venatoria 2006/2007 di cui all'allegato A.

3. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell'influenza aviaria la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l'attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.

4. In attuazione della legge 6 febbraio 2006 n. 66 "adesione della Repubblica Italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l'Aja il 15 agosto 1996" la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

5. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 29/1994, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

**Articolo 9**  
**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14.07.2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

## ALLEGATO A TESSERINO VENATORIO PER LA STAGIONE 2006/2007



7

PRELIEVO GIORNALIERO SELVAGGINA 2006/2007

Giornate aggiuntive solo  
da appostamento

Vagante e/o da  
appostamento

Selezione ungulati

Cinghiale


GIORNO

MESE



ATC		STANZIALE		MIGRATORIA		
IM1 <input type="checkbox"/>	Fagiano <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALLODOLA	CESENA	CODONE
IM2 <input type="checkbox"/>	Lepre Comune <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALZAVOLA	COLOMBAC.	FISCHIONE
IMCA <input type="checkbox"/>	Pernice Rossa <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BECCACCINO	MERLO	FOLAGA
SV1 <input type="checkbox"/>	Starna <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUAGLIA	GAZZA
SV2 <input type="checkbox"/>	Fagiano monte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CANAPIGLIA	TORTORA	GERMANO R.
SV3 <input type="checkbox"/>	Volpe <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TORDO	MARZAIOLA
SVCA <input type="checkbox"/>	Cinghiale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CORNACCHIA G.	TORDO B.	MESTOLONE
GE1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TORDO S.	MORETTA
GE2 <input type="checkbox"/>	Capriolo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CORNACCHIA N.	<input type="checkbox"/>	MORIGLIONE
GE3 <input type="checkbox"/>	Camoscio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GALLINELLA ACQ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SP1 <input type="checkbox"/>	Coniglio S. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minilepre <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GHIANDAIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Daino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beccaccia <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAVONCELLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.R. <input type="checkbox"/>	: .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

701790



## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 DEL 14 LUGLIO 2006**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 28 in data 1° giugno 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 giugno 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 192;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 8 giugno 2006;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 giugno 2006;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 4 luglio 2006;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 20 luglio 2006;*

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Ezio Chiesa)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*Con il presente disegno di legge si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il Calendario venatorio, le cui disposizioni regolamentano l'attività venatoria nel territorio della Liguria.*

*Per la predisposizione dell'articolato sono state preventivamente consultate la Commissione faunistico-venatoria regionale, nella seduta del 10 maggio 2006 e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), che ha espresso il proprio parere (n. 4185/T-A11 del 25/05/2006) ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e ss.mm.ii..*

*Le disposizioni della presente proposta ricalcano, con varianti minime, quelle contenute nei calendari venatori delle stagioni scorse, rispetto alla cui gestione non si sono registrati particolari problemi. Le modifiche ed integrazioni apportate possono essere così sintetizzate:*

- *All'articolo 1 D) (Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva) è stata introdotta la possibilità di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dall'art. 18 della l. 157/1992, ai sensi dell'art. quaterdecies, comma 5 della l. 248/2005.*
- *All'articolo 1 F) (Orario di caccia) è stato specificato il termine di un'ora dopo il tramonto stabilito per la caccia di selezione agli ungulati e il dettaglio dell'ora legale.*
- *All'articolo 3 (Tesserino per l'esercizio venatorio) è stata accolta la proposta dell'Università degli Studi di Genova di annotare il prelievo della beccaccia al momento del recupero di ogni soggetto abbattuto.*

*Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che la presente proposta di legge possa essere suffragata da unanimi consensi.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Francesco Bruzzone)*

*Il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione riprende sostanzialmente i calendari venatori precedenti escludendone, come sempre, la possibilità del prelievo venatorio in deroga.*

*Tali forme di prelievo dovrebbero essere previste da una norma separata o comunque quale diretta appli-*

cazione della l.r. 34/2001 ancora in vigore. Si prende atto che dal calendario venatorio rimane esclusa la specie *Allodola*, prevista come cacciabile dalla legge nazionale 157/92. Emerge inoltre che il calendario venatorio predisposto anticipa di mezz'ora la chiusura pomeridiana della caccia alla migratoria rispetto a quanto previsto dalla l.r. 29/94.

Fortemente criticabile è quanto emerge al capo II del disegno di legge che tratta le modifiche alla l.r. 29/94. Il testo licenziato dalla Commissione comporta il mantenimento del divieto di caccia per 10 anni nelle zone boscate percorse dal fuoco e il mantenimento del divieto di effettuare lanci di fauna selvatica proveniente da allevamenti in data successiva al 31 agosto. Su questi due punti lo scrivente ha presentato specifici emendamenti in Commissione tesi a rimuovere i divieti di cui sopra, ma la maggioranza di centro sinistra ha puntualmente respinto gli emendamenti dimostrando coi fatti la volontà di non fare ciò che l'allora candidato Presidente Burlando aveva garantito, in caso di vittoria, con lettera scritta inviata a casa di tutti i cacciatori liguri. Emergono quindi, oltre all'aspetto antitecnico e illogico di questi due divieti, le incoerenti posizioni di chi prima promette e poi coi fatti non mantiene. Nel corso della discussione in Aula lo scrivente presenterà nuovamente emendamenti tesi a inserire l'*Allodola* tra le specie cacciabili (art. 1 lett. B punto 2), rimuovere i divieti di caccia nelle zone boscate percorse dal fuoco (inserimento dell'art. 16 bis, l.r. 29/94), migliorare le norme per gli appostamenti fissi di caccia (modificazione artt. 29 e 30, l.r. 29/94), escludere dal computo delle giornate di caccia quelle esercitate nelle aziende faunistico-venatorie (modifica art. 32, l.r. 29/94), garantire il rifornimento dei richiami vivi (modifica art. 45, l.r. 29/94), consentire i ripopolamenti di fauna selvatica proveniente da allevamenti dopo il 31 agosto (abrogazione comma 2 bis art. 9 l.r. 29/94).

L'approvazione o meno dei sopraccitati emendamenti determinerà la posizione dello scrivente sull'intero disegno di legge che, in ritardo rispetto al 15 giugno previsto dalla legge statale, è in discussione in aula.

### 3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992 n. 46 Supplemento Ordinario,
- La legge 2 dicembre 2005 è pubblicata nella G.U. 2 dicembre 2005 n. 281 Supplemento Ordinario;
- Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 è pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2005 n. 230;
- Il regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 è pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997 n. 6;

Nota al Capo II

- La legge regionale 1°luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16;

Nota all'articolo 8

- La legge 6 febbraio 2006 n. 66 è pubblicata nella G.U. 4 marzo 2006 n. 53 Supplemento Ordinario.

Il testo dell'articolo 34 comma 4 della legge 1° luglio 1994 n. 29 coordinato con le modifiche apportate dalla presente legge è il seguente:

(omissis)

“4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, propone al Consiglio regionale l'approvazione del Calendario venatorio regionale che ha validità biennale.

Ogni anno, entro il 31 maggio, la Giunta regionale sentito l'INFS e la Commissione faunistico-venatoria relaziona alla competente Commissione consiliare che valuta la necessità di eventuali modifiche al calendario venatorio in vigore. In tal caso la Giunta propone al Consiglio regionale un conseguente provvedimento.

La Regione approva annualmente il tesserino relativo all'intera stagione venatoria.”

(omissis)

Il testo dell'articolo 40 comma 8 della legge 1° luglio 1994 n. 29 coordinato con le modifiche apportate dalla presente legge è il seguente:

(omissis)

“8. Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per

*l'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute. A tale scopo la Regione coordina la predisposizione di testi di studio uniformi per tutte le Province".*

*(omissis)*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica – Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile*

---

---

## **TESTO COORDINATO DELLE NORME PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI**

**Legge regionale 13 agosto 2002 n.33 coordinata con la legge regionale 3 ottobre 2003 n. 24 e con la legge regionale 3 luglio 2006 n. 17.**

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio Regionale, sentito il Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato.*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 13 agosto 2002 n.33 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 28 agosto 2002 n.12 Parte I;*

*La legge regionale 3 ottobre 2003 n.24 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 22 ottobre 2003 n.13 Parte I;*

*La legge regionale 3 luglio 2006 n. 17 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 19 luglio 2006 n. 11 Parte I;*

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità) (1)**

1. La presente legge disciplina le modalità di individuazione e gli interventi a sostegno dei distretti industriali e delle filiere produttive.
2. La Regione Liguria, per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali, favorisce:
  - a) lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale nell'ambito di contesti produttivi individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali;
  - b) lo sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate.
3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono quelli definiti dall'articolo 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.

### **Articolo 2 (Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) (2)**

1. La Giunta regionale, sentito il parere del CREL, individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio-economici:
  - a) per i sistemi produttivi locali:
    1. elevata concentrazione di imprese;
    2. diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato;
    3. prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
  - b) per i distretti industriali:
    1. elevata concentrazione di imprese di produzione;

2. percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;
  3. prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
  4. specializzazione produttiva nel settore.
2. La Giunta regionale, ogni tre anni, provvede alla verifica e all'eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.
  3. I distretti industriali possono interessare anche aree delle Regioni confinanti, previa intesa con queste ultime.

### **Articolo 3 (Obiettivi dei distretti industriali) (3)**

1. La Regione, tramite i distretti industriali, persegue, attraverso il confronto con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, l'utilizzo più efficace degli strumenti di politica industriale, anche attraverso la ricerca e l'attivazione di nuove linee di interventi, nonché coordinando le diverse forme di sostegno.
2. In particolare, i distretti industriali:
  - a) favoriscono la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
  - b) promuovono la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attività produttive o a servizio delle stesse;
  - c) promuovono l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale privilegiando le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale riconosciuti;
  - d) promuovono la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, il trasferimento di nuove tecnologie e l'innovazione che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;
  - e) promuovono la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;
  - f) promuovono la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
  - g) promuovono l'accesso delle imprese a finanziamenti pubblici nazionali ed europei;
  - h) promuovono le attività di formazione tecnico-professionale e di formazione permanente d'interesse per le imprese del distretto;
  - i) promuovono e sostengono i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia;
  - l) favoriscono l'integrazione tra imprese al fine di aumentare la dimensione media delle stesse;
  - m) promuovono la cooperazione e la sinergia tra distretti per l'attivazione di progetti integrati, con particolare riferimento alle filiere di prodotto;
  - n) promuovono la realizzazione di progetti rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.(4)

### **Articolo 4 (Fondi regionali) (5)**

1. La Regione costituisce un fondo di rotazione destinato a:
  - a) sostenere progetti di investimento per l'innovazione o l'internazionalizzazione delle imprese;
  - b) sostenere progetti di investimento diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;
  - c) sostenere progetti di insediamento produttivo e di integrazione localizzativa tra imprese;
  - d) sostenere i progetti di filiera di cui all'articolo 7 bis;
  - e) sostenere i distretti tecnologici regionali ai sensi dell'articolo 7 quater, che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;
  - f) acquistare, recuperare e dotare di infrastrutture, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., aree e fabbricati, desti-

- nati all'insediamento di imprese aventi sede operativa nell'ambito dei distretti industriali o appartenenti a una filiera produttiva collegata ad una specializzazione produttiva;
- g) sostenere progetti d'investimento rivolti a favorire l'insediamento di attività produttive che utilizzino sistemi innovativi ambientali;
  - h) sostenere progetti di investimento rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.
2. La Regione costituisce altresì un fondo destinato a F.I.L.S.E. S.p.A. per le attività dirette a:
    - a) favorire il coordinamento dell'attività dei distretti;
    - b) effettuare animazione economica, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, a supporto delle attività di distretto mediante anche azioni mirate di accompagnamento e supporto alle aziende;
    - c) assistere le imprese per il monitoraggio sulla formazione e attuazione dei progetti nonché per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.
  3. I fondi vengono costituiti presso la F.I.L.S.E. S.p.A. con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per quanto riguarda il fondo di rotazione, la deliberazione definisce, in particolare, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni.
  4. I rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. inerenti la gestione dei fondi e la concessione delle agevolazioni, sono disciplinati da una apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
  5. I fondi potranno essere implementati con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dalla Giunta Regionale, in via complementare e sussidiaria rispetto alle norme e agevolazioni statali.
  6. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

**Articolo 4 bis**  
**(Agevolazioni per i distretti industriali) (6)**

1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di distretto di cui all'articolo 8 e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani, delle cooperative e sindacali dei lavoratori, approva le priorità, i criteri e le modalità attuative per la concessione di agevolazioni per la realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 4, comma 1, da parte dei beneficiari.
2. La Giunta regionale stabilisce, tra l'altro:
  - a) le disposizioni dirette a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;
  - b) le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione a F.I.L.S.E. S.p.A.;
  - c) i criteri, tra i quali la crescita dell'occupazione stabile e il rispetto delle norme in materia di lavoro, le modalità e i termini di valutazione ed ammissione dei progetti alle agevolazioni;
  - d) la forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili;
  - e) le modalità e i termini di concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.;
  - f) la quota dei fondi di cui all'articolo 4 da destinare ai singoli interventi;
  - g) i casi, le modalità ed i tempi di revoca dei contributi da parte di F.I.L.S.E. S.p.A..
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), le modalità attuative devono altresì stabilire le disposizioni volte a garantire la compatibilità e il coordinamento con le iniziative di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese), nonché i criteri e gli elementi di formazione del prezzo di alienazione alle imprese degli immobili o delle opere realizzate.



**Articolo 5  
(Beneficiari) (7)**

1. Le agevolazioni sono concesse ai seguenti soggetti:
  - a) consorzi;
  - b) società consortili;
  - c) società miste a capitale pubblico privato;
  - d) associazioni temporanee e altre forme di cooperazione tra imprese, comunque denominate.
2. Le imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 devono essere in prevalenza di piccola e media dimensione di cui alla vigente normativa e appartenere alla medesima filiera produttiva.
3. La maggioranza delle imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 deve avere sede operativa nel territorio distrettuale ovvero le imprese aventi sede operativa nel territorio del distretto devono partecipare al costo del progetto per una quota più elevata rispetto a quella complessivamente sostenuta dalle imprese aventi sede al di fuori di tale territorio.
4. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la partecipazione di soggetti, pubblici e privati, non aventi sede nel distretto e anche non appartenenti alla medesima filiera produttiva, purché detti soggetti non partecipino al costo del progetto in misura complessivamente superiore a quella sostenuta dai soggetti appartenenti al distretto o alla filiera.

**Articolo 6  
(omissis) (8)**

**Articolo 7  
(Finalità dei progetti)**

1. I progetti per i quali si richiede il contributo devono perseguire una o più delle seguenti finalità:
  - a) favorire lo sviluppo dei distretti industriali attraverso la promozione e la commercializzazione del prodotto sui mercati nazionali e esteri;
  - b) promuovere la crescita occupazionale;
  - c) realizzare innovazioni tecnologiche, acquisire e trasferire tecnologie;
  - d) sostenere interventi innovativi in campo ambientale e in campo energetico;
  - e) realizzare reti telematiche, strutture logistiche e banche dati comuni;
  - f) realizzare strutture e impianti funzionali all'attività distrettuale;
  - g) realizzare progetti formativi;
  - h) svolgere attività di animazione economica e promozione territoriale, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani e delle cooperative o con gli enti locali territoriali; (9)
  - i) realizzare servizi comuni, anche nel campo della sicurezza del lavoro, per le imprese operanti nel distretto;

i bis) favorire forme di collaborazione permanenti o durevoli tra le imprese. (10)

**Articolo 7 bis  
(Progetti di filiera) (11)**

1. La Regione promuove, quale strumento di politica industriale, il rafforzamento e lo sviluppo della specializzazione settoriale delle imprese per conseguire una maggior efficienza di filiera produttiva.
2. A tal fine la Regione concede agevolazioni alle imprese associate, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, aventi sede operativa nel territorio regionale e operanti nei settori di attività corrispondenti alle specializzazioni produttive distrettuali individuate sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, che presentino progetti di filiera. Le agevolazioni possono essere concesse anche a progetti che comprendano attività complementari rispetto a quelle corrispondenti.

ti alle specializzazioni produttive.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, degli industriali, degli artigiani e delle cooperative, maggiormente rappresentative a livello regionale con propria deliberazione, definisce:
  - a) i criteri per la concessione delle agevolazioni da parte di FI.L.S.E. S.p.A.;
  - b) le caratteristiche dei progetti;
  - c) la percentuale di risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo 4 riservate ai progetti di filiera regionale;
  - d) le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione;
  - e) la forma e l'entità delle agevolazioni concedibili.

**Articolo 7 ter**  
**(Distretti tecnologici regionali) (11)**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge si intendono per distretti tecnologici regionali le società costituite da imprese, enti e centri di ricerca, università, finalizzate ad attività di ricerca, sviluppo pre-competitivo, trasferimento di tecnologie, innovazione di processo e di prodotto, internazionalizzazione del mercato. Possono altresì partecipare enti pubblici e società da loro controllate, con la finalità di favorire lo sviluppo dell'attività dei distretti tecnologici nel territorio.

**Articolo 7 quater**  
**(Agevolazioni per i distretti tecnologici regionali) (11)**

1. I distretti tecnologici regionali possono beneficiare di cofinanziamenti direttamente a carico della presente legge, qualora tali distretti siano oggetto della programmazione comunitaria o della programmazione negoziata.
2. I criteri e le modalità di concessione dei cofinanziamenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

**Articolo 7 quinquies**  
**(Forme di collaborazione) (11)**

1. La Regione e FI.L.S.E. S.p.A. possono avvalersi degli enti strumentali e delle società da loro controllate e partecipate per lo sviluppo degli investimenti nei distretti e nelle relative filiere produttive, con particolare riguardo, tra l'altro, ai settori della ricerca, del lavoro, dell'informatica, dell'energia, dell'ambiente, dell'accesso al credito, dell'internazionalizzazione, nonché per la integrazione localizzata delle imprese attraverso le società di promozione e sviluppo esistenti sul territorio.
2. Per favorire lo sviluppo dei distretti industriali la Regione può stipulare accordi di collaborazione con le società partecipate dalle Amministrazioni provinciali e comunali.

**Articolo 8**  
**(Comitato di distretto)**

1. Nell'ambito di ciascun distretto industriale è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato di distretto.
2. Il Comitato è costituito da:
  - a) un rappresentante dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto industriale, designato dall'ANCI (12);
  - b) un rappresentante della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale è ricompreso il distretto industriale;
  - c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nell'area (12);

- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti nell'area;
  - e) un rappresentante dell'Autorità Portuale nel cui ambito territoriale sia eventualmente ricompreso il distretto industriale;
  - e bis) un rappresentante della Provincia territorialmente competente (13)
3. Il Comitato dura in carica quattro anni ed elegge tra i propri componenti il Presidente con mandato biennale rinnovabile.
  4. Il Comitato fissa la propria sede nell'ambito del distretto industriale.
  5. Il Comitato disciplina le attività per il proprio funzionamento.
  - 5bis. Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica la cui organizzazione e il funzionamento sono assicurate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, o dall'Autorità Portuale eventualmente rappresentata nel Comitato.(14)

### **Articolo 9 (Funzioni del Comitato)**

1. Il Comitato rappresenta la sede di confronto tra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area del distretto industriale sui temi di politica industriale locale.
2. In particolare, il Comitato:
  - a) favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
  - b) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
  - c) promuove la realizzazione di progetti comuni tra le imprese dei distretti;
  - d) individua la necessità di progetti infrastrutturali e se ne fa promotore presso gli enti competenti;
  - e) esprime un parere sui progetti di cui all'articolo 7.(15)
- 2bis. I comitati possono proporre alla Giunta regionale l'aggregazione dei distretti industriali finalizzata:
  - a) al perseguimento di obiettivi comuni;
  - b) al miglioramento della capacità di innovazione e della competitività;
  - c) allo sviluppo di competenze integrate.(16)

### **Articolo 10 (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) legge regionale 11 novembre 1997 n. 45 (disciplina degli investimenti da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria);
  - b) comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal d.lgs 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

### **Articolo 11 (Norma finanziaria) (17)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2006:

Stato di previsione dell'entrata

- aumento di euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B.3.3.3." recuperi e rimborsi di natura diversa";

## Stato di previsione della spesa

- utilizzo di quota pari a euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 18.107 "fondo speciale di parte corrente";
- utilizzo di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 18.207 "fondo speciale di conto capitale";
- iscrizione di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.101 "spese connesse allo sviluppo dell'industria e delle piccole e medie imprese";
- iscrizione di euro 4.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 "interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. (18)

## Note:

- (1) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2006 n. 17.
- (2) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l.r. 17/2006.
- (3) Rubrica così sostituita dall'articolo 3 della l.r. 17/2006.
- (4) Comma così sostituito dall'articolo 3 della l.r. 17/2006.
- (5) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della l.r. 17/2006.
- (6) Articolo aggiunto dall'articolo 5 della l.r. 17/2006.
- (7) Articolo, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 2003 n. 24. e così sostituito dall'articolo 6 della l.r. 17/2006.
- (8) Articolo abrogato dall'articolo 7 della l.r. 17/2006.
- (9) Lettera così sostituita dall'articolo 7 della l.r. 17/2006.
- (10) Lettera aggiunta dall'articolo 7 della l.r. 17/2006.
- (11) Articolo aggiunto dall'articolo 9 della l.r. 17/2006.
- (12) Lettera così modificata dall'articolo 3 della l.r. 24/2004.
- (13) Lettera aggiunta dall'articolo 10 della l.r. 17/2006.
- (14) Comma aggiunto dall'articolo 10 della l.r. 17/2006.
- (15) Comma così sostituito dall'articolo 11 della l.r. 17/2006.
- (16) Comma aggiunto dall'articolo 11 della l.r. 17/2006.
- (17) Articolo così sostituito dall'articolo 12 della l.r. 17/2006.
- (18) L'articolo 13 della l.r. 17/2006 reca la seguente norma transitoria:

*"1. Sono fatti salvi gli effetti della legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) come modificata dalla legge regionale 3 ottobre 2003 n. 24 (modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 33) relativamente alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*2. Le risorse finanziarie regionali di cui alla l.r. 33/2002 non utilizzate da FI.L.S.E. S.p.A., affluiscono all'entrata del bilancio regionale."*